

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO POST LAUREAM EX DM 445/2001 PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO

(emanato con D.R. n. 1062 del 10/09/2012)

(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che all'articolo 102 rende abilitante la laurea in Medicina e Chirurgia con il solo superamento del tirocinio pratico valutativo.
2. Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 ottobre 2001, n. 445 che all'articolo 2 indica le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo post lauream.
3. Accordo Stato-Regioni in vigore, che definisce i criteri generali per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Università della Regione del 20 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. Tirocinio post lauream (TPL): prova pratica a carattere continuativo e valutativo della durata di tre mesi di cui all'articolo 2 del DM 445/ 2001.
2. Sedi di svolgimento del tirocinio: le sedi individuate dall'art 2 comma 1 del DM 445 ovvero Policlinici universitari, Aziende Ospedaliere Presidi ospedalieri di aziende ASL Unità operative di cui al decreto legislativo 21/12/1999 n. 517, Ambulatori di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. Tutor-Valutatore: il medico - di base o ospedaliero - responsabile delle attività svolte dal candidato.
4. Università: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Art. 3 - Natura e finalità del tirocinio

1. Il tirocinio è un'attività *formativa* volta a far acquisire al candidato un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo, anche nella dimensione socioculturale e costituisce integrazione delle attività formative professionalizzanti. Il tirocinio mira al conseguimento di una serie di obiettivi che sono oggetto di valutazione finale.
2. Obiettivo del Tirocinio presso le Strutture Ospedaliere è valutare:
 - a) la capacità di individuare e ricoverare pazienti che hanno bisogno del ricovero;

- b) la capacità di svolgere attivamente prestazioni ambulatoriali, rilevando la capacità di intervistare e raccogliere dati anamnestici, di fornire informazioni e chiarimenti al paziente, di relazionare con il paziente; il comportamento personale con il paziente; le capacità cliniche.
3. Obiettivo del Tirocinio presso il Medici di medicina Generale è valutare le competenze pratiche e relazionali acquisite dal medico:
 - a) nella gestione della salute del paziente sul territorio;
 - b) nell'approccio alla persona per la prevenzione ed educazione;
 - c) nell'approccio alla famiglia;
 - d) nella relazione medico-paziente, medico-paziente-famiglia, medico-paziente-altri operatori sanitari, sociali e istituzionali;
 - e) nell'organizzazione del SSN e SSR.
4. Il tirocinio può prevedere anche la partecipazione ad eventi formativi tenuti da medici di medicina generale e/o da medici ospedalieri allo scopo di integrare la formazione complessiva del candidato e, in particolare, di approfondire la conoscenza del codice della deontologia medica.

Art. 3 bis - Requisiti di ammissione

Possono svolgere il tirocinio post lauream (TPL) i laureati in Medicina e Chirurgia che hanno conseguito il titolo presso l'Università di Bologna.

Art. 4 – Esito del tirocinio

1. Alla fine di ciascuno dei tre periodi in cui è articolato il tirocinio, il Tutor-Valutatore fornisce un giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e attitudini del candidato.
2. Il tirocinio è superato con un punteggio complessivo di almeno 60 punti, risultante dalla somma dei tre punteggi riportati in ciascuno dei tre periodi di tirocinio valutativo, purché in ciascun periodo di attività il candidato non abbia conseguito un punteggio inferiore a 18/30.

Art. 5 – Commissione paritetica

1. Per la valutazione del tirocinio è istituita una Commissione paritetica formata da 4 componenti, di cui 2 indicati dai dipartimenti interessati dell'Università e 2 individuati dall'Ordine, oltre a 1 supplente per l'Ordine e 1 supplente per l'Università.
2. La Commissione individua tra i propri componenti il Presidente e il Segretario verbalizzante. Di norma, per l'individuazione del Presidente si segue il principio di alternanza tra la componente di nomina universitaria e la componente di nomina ordinistica. Al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo ordine del giorno.
3. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
 - a) Verifica del libretto diario;
 - b) Attribuzione del voto finale, tenuto conto delle attività svolte dal tirocinante e delle valutazioni attribuite dai tutor.

Art. 6 – Sedi di svolgimento del tirocinio

1. Ambulatori medici di Medicina Generale (MMG)

L'Ordine provinciale predispose e comunica all'Università un elenco dei Medici di Medicina Generale presso il cui studio potrà essere svolto il tirocinio formativo. Costituiscono requisiti necessari dello Studio:

- a) Anzianità di convenzione non inferiore a 10 anni;
- b) Numero di assistiti non inferiore alla metà del massimale;
- c) Assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti.

2. Sedi ospedaliere e Tutor ospedalieri.

Per i tirocini di area medica e chirurgica i Responsabili delle UO indicano i nominativi dei medici idonei a svolgere attività di Tutor-Valutatore, fra quelli afferenti alle proprie UO e appartenenti ad una delle seguenti categorie (secondo quanto previsto dal Dlg 17 agosto 1999 n.368 – art.27):

- a) Dirigenti medici del personale del SSN;
- b) Docenti Universitari con funzioni assistenziali.

I Tutor-Valutatori ospedalieri devono presentare i seguenti requisiti:

- a) Assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
- b) Disponibilità ad accettare un impegno nell'attività tutoriale/valutativa da 1 a 3 mesi per ciascuna sessione.

Art. 7 – Convenzioni con le sedi di svolgimento del tirocinio

I rapporti con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con gli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri provinciali sono regolati da convenzioni.

Art. 8 – Tutor Valutatore

1. Il Tutor-Valutatore segue lo studente nel tirocinio, ne concorda le modalità pratiche di svolgimento, tenendo conto del programma di massima; cura e si accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
2. Il rapporto Tutor-Valutatore/candidato-tirocinante è 1:1 per il tirocinio svolto presso gli ambulatori medici di Medicina generale (MMG), può essere superiore presso le sedi ospedaliere.
3. L'incarico di Tutor-Valutatore viene attribuito dall'Università con comunicazione scritta. Tale comunicazione conterrà:
 - a) il nominativo del/dei tirocinante/i;
 - b) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione del tempo di presenza presso la Struttura;
 - c) le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
4. In caso di prolungato impedimento a svolgere l'incarico, il Tutor-Valutatore dovrà darne comunicazione scritta all'Università, affinché si possa provvedere alla sua sostituzione.

5. L'assenza per un breve periodo di tempo non pregiudica la disponibilità data, previo accordo con il candidato e programmazione della frequenza richiesta.
6. Al termine di ogni sessione ogni Tutor-Valutatore potrà richiedere all'Università un attestato dell'attività svolta, da utilizzare ai fini di eventuali riconoscimenti.

Art. 9 – Copertura assicurativa

1. Il tirocinante deve essere coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile, per i danni a persone/cose che il tirocinante dovesse involontariamente causare durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Tutor-Valutatore si impegna a segnalarne tempestivamente l'evento all'Università.

Art. 10 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. I tirocinanti svolgono le attività loro affidate quale adempimento dei propri obblighi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Medico-chirurgo.
2. L'interessato viene ammesso alla frequenza del tirocinio previa presentazione della domanda di ammissione al tirocinio post lauream, entro i termini fissati nell'Avviso pubblicato periodicamente dall'Università.

Art. 11 – Assegnazioni delle sedi di svolgimento

Le assegnazioni vengono effettuate sulla base della disponibilità delle strutture e di medici di medicina generale, secondo i criteri individuati dagli uffici preposti.

Art. 12 - Registrazione e valutazione della frequenza

1. La certificazione della frequenza e la valutazione con punteggio numerico di ciascuno dei tre periodi verranno registrati su apposito libretto-diario.
 - a) Il libretto viene conservato dal Tutor-Valutatore;
 - b) Dopo 2 settimane, il Tutor-Valutatore è tenuto a dare al candidato un parere "in itinere" riguardante il suo operato e riportarne l'attestazione sul libretto nell'apposita sezione;
 - c) Alla fine del periodo il Tutor valuterà il candidato secondo i criteri (valutazione delle capacità e delle attitudini del candidato) specificati sul libretto. È importante che ciascun Tutor valuti il candidato senza alcun pregiudizio ed in particolare senza sapere come è stata la sua performance nei tirocini precedenti, affinché il parere di ciascuno sia quanto più possibile non influenzato dall'esito della valutazione precedente.
2. Le sedi di tirocinio hanno facoltà di proporre lo schema orario ritenuto ottimale, in rapporto alle attività svolte.
3. La frequenza deve tuttavia prevedere una attività pari a 100 ore per ambito. La frequenza è obbligatoria. In caso di assenza giustificata, il tirocinante è tenuto ad avvertire il Tutor e per poter completare il

tirocinio dovrà recuperare le ore non ancora svolte fino al raggiungimento delle 100 ore previste per ambito.

4. Qualora il tirocinio non venga considerato completato, sarà considerato nullo e il candidato dovrà ripresentare nuova domanda di ammissione a partire dalla sessione successiva.

Art. 13 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) attenersi alle vigenti norme in materia di privacy, garantendo assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio
2. In caso di infortunio, informare immediatamente l'Università inviando eventuali referti medici di pronto soccorso anche tramite e-mail.
3. Il tirocinante deve attenersi alle disposizioni generali della struttura ove svolge il tirocinio, nonché alle norme del presente regolamento.
4. Egli è tenuto al rigoroso rispetto delle modalità e delle procedure concordate per il conseguimento degli obiettivi formativi e risponde delle sue azioni ai Tutor assegnati.
5. Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al Candidato, al Rettore o suo Delegato ed alla Commissione Paritetica, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.
